



CH-3003 Berna

SECO; srv

POST CH AG

Direttiva

Ai: - responsabili degli uffici cantonali del lavoro
- responsabili delle casse di disoccupazione pubbliche e private

Luogo e data: Berna, 7 maggio 2024

Nr.: 2024/02

Accompagnamento salariale e status AVS

Gentili Signore e Signori,

le casse di disoccupazione ricevono da trattare sempre più casi in cui le persone fanno valere un diritto all'indennità di disoccupazione dopo aver perso un'attività basata sul modello dell'accompagnamento salariale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha da poco pubblicato un [contributo](#) in materia. A causa delle difficoltà nella collaborazione fra le casse di disoccupazione e le casse di compensazione, la SECO e l'UFAS hanno cercato insieme delle soluzioni per migliorare l'interazione fra gli organi d'esecuzione nel trattare questi casi. La procedura stabilita è descritta qui di seguito.

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, a fare la differenza tra lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti nell'assicurazione contro la disoccupazione è lo status di contribuente ai sensi del diritto in materia di AVS. A meno che non siano palesemente errate, le decisioni dell'AVS sono vincolanti per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Le casse di disoccupazione devono basarsi, in principio, sullo status riconosciuto dalla cassa di compensazione competente. Quest'ultima parte però dal presupposto che, al momento dell'annuncio del lavoratore da parte del datore di lavoro, lo status comunicato sia giusto, dato che secondo la legge sull'AVS i datori di lavoro sono anche organi d'esecuzione dell'assicurazione (art. 49 LAVS). Pertanto spetta ai datori di lavoro comunicare ogni anno i lavoratori e i relativi salari alla cassa di compensazione. Il rispetto degli obblighi di legge viene controllato regolarmente nell'ambito dei controlli dei datori di lavoro e la cassa di compensazione non svolge alcun controllo individuale dei salari annunciati. Di conseguenza, non è possibile escludere totalmente il rischio di errore, motivo per cui è prevista l'eccezione sopra esposta (decisione palesemente errata).

Nei casi in cui, sulla base dei dati forniti dall'assicurato, la cassa di disoccupazione ha seri dubbi circa la correttezza dello status AVS riconosciuto (p. es.: accompagnamento salariale), la cassa di disoccupazione deve chiedere ulteriori informazioni all'assicurato per chiarire la situazione.

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Mercato del lavoro/Assicurazione contro la
disoccupazione
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel. +41 (0)58 462 29 20
tcjd@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch, www.lavoro.swiss



Se da queste nuove informazioni emerge che l'assicurato non ha svolto i suoi compiti secondo le istruzioni del datore di lavoro (assenza di legame di subordinazione) e che si è assunto lui stesso il rischio aziendale, la cassa di disoccupazione può rivolgersi alla cassa di compensazione con queste nuove informazioni e chiedere la verifica dello status dell'interessato.

Chiediamo inoltre alle casse di disoccupazione di trasmettere al servizio giuridico TCJD (tcjd@seco.admin.ch) i nominativi delle imprese che lavorano con modelli di accompagnamento salariale, menzionando in particolare se lo status AVS comunicato dalle imprese ha dato adito a ulteriori controlli. La SECO procederà ad annunciare queste imprese all'UFAS affinché le casse di compensazione competenti possano, se del caso, svolgere i controlli necessari.

Per le domande relative alla presente direttiva rivolgersi a tcjd@seco.admin.ch.

Cordiali saluti

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli
Capo Mercato del lavoro / Assicurazione
contro la disoccupazione



Daniela Riva
Capo Servizio giuridico

La presente direttiva

- è disponibile anche in francese e tedesco.
- è pubblicata nel TCNet e su lavoro.swiss ([Direttive / Circolari / Prassi LADI](#))